

Note esplicative sulle modifiche delle Condizioni generali di gestione della SUISA

Eredi

valide dal 1° gennaio 2020

Le Condizioni generali di gestione (di seguito denominate «CGG») regolano i diritti e gli obblighi contrattuali reciproci tra gli aventi diritto, vale a dire gli autori, gli eredi e gli editori, e la SUISA.

Le CGG sono state aggiornate per l'ultima volta agli inizi del 2013. Da allora, il contesto giuridico è cambiato in vari settori. La SUISA ha subito ulteriori sviluppi anche per quanto riguarda la gestione dei diritti.

Queste modifiche hanno reso necessario adattare le CGG. Il Consiglio d'amministrazione della SUISA ha adottato queste modifiche nel giugno 2019. Il presente promemoria spiega le principali novità.

Adeguamenti delle formulazioni

In **diverse clausole** delle CGG, sono state precisate alcune formulazioni e sono stati modificati i seguenti termini:

- In precedenza, il passaggio di diritti alla SUISA era descritto come «cessione», «cedere» e (diritti) «ceduti». Questi termini sono stati sostituiti da «trasferimento», «trasferire» e (diritti) «trasferiti».

Concessione di licenze dei diritti online

Da diversi anni la SUISA si adopera affinché i diritti online siano amministrati in modo completo, efficiente e in tutto il mondo. I seguenti due adattamenti delle CGG sono destinati a sostenere queste attività:

- L'ascolto di musica su Internet attraverso lo streaming o il download è diventata un'importante forma di utilizzo. Tuttavia, sono disponibili online anche testi e registrazioni grafiche (spartiti) di opere musicali. Per consentire alla SUISA di concedere in licenza anche queste offerte e generare così entrate supplementari per voi, alla **cifra 3.2** lettera d vengono aggiunti ai diritti trasferiti alla SUISA i diritti online su testi e spartiti musicali.

Rimane riservato il trasferimento già avvenuto di questi diritti a un editore o a terzi.

- La SUISA vuole esercitare i diritti online dei suoi membri in tutto il mondo. Di conseguenza, l'ambito territoriale del mandato di gestione di cui alla **cifra 4.1** delle CGG non dovrebbe più essere limitato, ma esteso al mondo intero. Come in precedenza, i singoli paesi possono essere esclusi e tali eccezioni possono essere revocate. Nel caso dell'esclusione di paesi, si applicano termini di disdetta diversi a seconda che nel paese escluso esista una società consorella con la quale la SUISA ha concluso o meno un contratto di reciprocità (**paragrafo 2 della cifra 4.2** CGG).

Nuova regolamentazione della gestione collettiva nel Liechtenstein (e in Europa)

La SUISA è sempre stata attiva anche nel Principato del Liechtenstein, dove dispone di una corrispondente licenza dell'autorità di vigilanza. Il Liechtenstein è membro dello Spazio economico europeo (SEE). A seguito di questa adesione, il Liechtenstein è stato obbligato a recepire la direttiva europea sulle società di gestione collettiva del 2014 (direttiva 2014/26/UE) nella propria legislazione sulle società di gestione (FL VGG). La SUISA rispetta già ampiamente i requisiti di questa legge. Nelle CGG sono necessari i seguenti due adattamenti:

- La **cifra 3.9** conferisce ora agli eredi il diritto di concedere loro stessi licenze per usi non commerciali. La condizione è che le relative opere siano comunicate separatamente alla SUISA. Inoltre, possono essere rilasciate solo licenze Creative Commons specifiche.
- Nella legge sulle società di gestione del Liechtenstein sono stabilite le regole di ripartizione. La SUISA si attiene già a queste regole con la sua attuale prassi di ripartizione: i conteggi sul reddito delle opere vengono inviati agli eredi più volte all'anno. Questo principio è stato formalizzato alla

cifra 7.2 delle CGG. Si chiarisce inoltre che non vi è alcun obbligo di conteggio se ad un'opera non è stata attribuita alcuna indennità.

Protezione dei dati

La protezione giuridica dei dati personali è stata recentemente ampiamente rinnovata e rafforzata in Europa. Anche in Svizzera è in corso una riforma della protezione dei dati. È pertanto necessario aggiornare le disposizioni esistenti in materia di protezione dei dati nella **cifra 6.3** delle CGG.

Il **paragrafo 8 della cifra 6.3** CGG include ora il diritto dell'erede di vietare l'ulteriore trattamento dei dati personali da parte della SUISA dopo la cessazione del contratto di gestione, a meno che non sussistano motivi giuridici per un ulteriore trattamento dei dati. Inoltre, la formulazione dei **paragrafi 4, 5 e 7 della cifra 6.3** CGG è stata semplificata e resa più chiara.

Altre domande?

Una panoramica dettagliata di tutte le modifiche è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.suisa.ch/cggi.

Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi in qualsiasi momento alla nostra Divisione Membri.

Tel.: 091 950 08 28
E-mail: autori@suisa.ch